



COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 249 del 25.09.1995, e modificato con atto consiliare n. 205 del 4.11.1998, con atto della Giunta Comunale n. 139 del 31.03.2005 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 06.06.2007

TITOLO I

Articolo 1 **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, autobus, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale è disciplinato, oltre che dalla legge 15/1/1992 n°21, dagli Articoli. 82 e 85 del Dlgs 30/4/1992 n°285, così come modificato ed integrato dal Dlgs 10/9/1993 n°360 dagli Articoli. 146 e 153 del R.D. 30/3/1942 n° 327, dal D.M. 21/1/1994 n° 232 e dall' Articolo 64 del D.P.R. 28/6/1949 n° 631, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 2 **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di cui al precedente Articolo 1 ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto collettivo od individuale di persone.
2. Si effettua su apposita richiesta rivolta da un'utenza specifica, presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le apposite rimesse ovvero i pontili di attracco.

Articolo 3 **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON MOTOCARROZZETTE, AUTOVETTURE ED AUTOBUS**

1. Il servizio di noleggio con conducente con motocarozzette, autovetture ed autobus viene esercitato dal titolare dell'autorizzazione utilizzando i veicoli con le caratteristiche costruttive stabilite ai sensi del combinato disposto di cui al comma 7 dell' Articolo 82 del Dlgs 30/4/1992, n°285 e di cui all' Articolo 243 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e muniti della carta di circolazione dalla quale risulti espressamente la destinazione o l'uso per detto specifico servizio.
2. Lo stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 avviene all'interno di apposite rimesse.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi. Il Sindaco, previo parere della

Commissione Consiliare di cui al successivo Articolo 4 e dell'Azienda di Promozione Turistica del Ternano, può derogare, con ordinanza, a quanto stabilito dal precedente comma 3, consentendo la sosta in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e, comunque, da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate come rimessa.

4. I veicoli previsti al comma 1 possono circolare sulle corsie riservate di cui all' Articolo 140, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992 n°285, nonché far uso delle altre facilitazioni alla circolazione previsti per i veicoli adibiti al servizio di taxi o ad altri servizi pubblici.

Articolo 4

COMMISSIONE CONSULTIVA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. E' istituita una Commissione Consultiva per l'esame ed il parere sui problemi relativi al servizio di noleggio con conducente, nonché per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Essa è presieduta dal Sindaco e dall'Assessore dallo stesso delegato ed è composta da:
 - a) due consiglieri comunali di cui uno di minoranza;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni artigianali del settore autonoleggiatori;
 - d) il dirigente dell'U.O. Polizia Amministrativa;
 - e) un rappresentante delle associazioni degli utenti;
 - f) due rappresentanti dei concessionari di autoservizi di linea operanti nel territorio comunale, uno in rappresentanza dell'Azienda Pubblica ed uno in rappresentanza dell'Azienda Privata.
3. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei componenti la Commissione. Per i rappresentanti di cui alle lettere b); c); e) ed f) del precedente comma 2, il Consesso provvede, sulla base dei nominativi forniti dalle organizzazioni del sindacato e delle associazioni interessate.
4. La Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato, che la presiede, con avviso scritto a mezzo posta, contenente l'ordine del giorno delle pratiche da esaminare, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza la Commissione è convocata, a mezzo telegramma, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la stessa.
6. I pareri sono espressi all'unanimità o a maggioranza di voti.
7. I pareri della Commissione non sono vincolanti e devono, comunque, essere forniti in tutti i casi espressamente indicati dal presente regolamento.
8. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

TITOLO II

Articolo 5

NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE MOTOCARROZZETTE, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Le motocarrozzette da adibire al servizio di noleggio con conducente ascendono a 5.
2. Gli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ascendono a 50 con riferimento ai veicoli gran turismo da 20 a 60 posti, nonché a 30 con riferimento ai veicoli da 10 a 19 posti.
3. Le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente ascendono a 40.
4. I veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono rispondere alle caratteristiche di cui al comma 1 del precedente Articolo 3 ed hanno l'obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi di cui all' Articolo 72 del Dlgs 30/4/1992 n°285, così come modificato dall' Articolo 32 del Dlgs 10/9/1993 n°360.
5. I veicoli di cui ai commi 2 e 3 portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta in nero "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura in nero "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune ed un numero progressivo secondo i modelli di cui

all'allegato "A" al presente regolamento. Il contrassegno e la targa sono rilasciati, a spese dell'interessato, da parte dell'ufficio di Polizia Amministrativa. Lo stesso ufficio assegna il numero progressivo.

6. I veicoli di cui al comma 1 portano sulla parte anteriore dell'idonea carrozzeria il contrassegno adesivo, nonché la targa posteriore di cui al precedente comma 5.
7. Il servizio di noleggio con conducente con motocarrozette, autobus ed autovetture deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. A tal fine almeno una motocarozetta, un autobus ovvero un'autovettura adibiti al servizio di noleggio con conducente e già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere adeguatamente attrezzate anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30/3/1971 n° 118 e del D.P.R. 27/4/1978 n° 384.
8. I veicoli di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, immatricolati a partire dall'1/1/1992, devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi di inquinamento ed individuati dal regolamento del Ministro dei Trasporti, approvato con decreto 15/12/1992 n° 572.
9. Per le revisioni dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano le disposizioni di cui all' Articolo 80 del Dlgs 30/4/1992, n° 285, così come modificato dall' Articolo 36 del Dlgs 10/9/1993 n° 360.

Articolo 6

NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

1. I veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente ascendono a 5.
2. I tipi di veicoli di cui al comma precedente e le modalità di omologazione e di revisione degli stessi sono determinati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Al fine di poter effettuare il servizio di noleggio con conducente, il veicolo, se rispondente e conforme al disciplinare di cui al precedente comma, viene omologato da parte dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, che lo iscrive in un apposito registro. Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con apposita targhetta che deve contenere il numero di targa del veicolo, prevista dal comma 1 dell' Articolo 67 del Dlgs 30/4/1992 n° 285, la data di omologazione ed il numero di iscrizione nel suddetto registro. La targhetta deve essere apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile. Il modello della targhetta è rappresentato nell'allegato B al presente regolamento.
4. I veicoli a trazione animale, da adibire al servizio di noleggio con conducente, oltre alla targa indicata dal comma 7 dell' Articolo 67 del Dlgs 30/4/1992 n° 285, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "NCC" rilasciata, a spese dell'interessato, dall'Ufficio di Polizia Amministrativa. Il modello della targa è rappresentato nell'allegato C al presente regolamento.
5. La revisione dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il titolare della autorizzazione presenta istanza all'ufficio di Polizia Amministrativa che, conseguentemente, fissa il luogo ed il tempo della revisione. Questa avviene con le modalità fissate nel disciplinare tecnico, di cui al precedente comma 7.
Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se, invece, il veicolo si dimostra, alla revisione, in condizioni assolutamente inadeguate al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione da parte del Dirigente dell'Ufficio di Polizia Amministrativa al Sindaco, che procede al ritiro della licenza.
Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.
6. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.
7. Per i veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del precedente Articolo 5.

Articolo 7

NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEI NATANTI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente sul lago, sui fiumi e su altre acque interne ascendono a 20.
2. I natanti di cui al precedente comma devono essere muniti della licenza di abilitazione alla navigazione e devono essere iscritti in appositi registri, ai sensi rispettivamente degli Articoli. 153 e 146 del R.D. 30/3/1942, n° 327.
3. La licenza di abilitazione alla navigazione è rilasciata dalla Provincia, previa sottoposizione del natante a visita di accertamento da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione circa le condizioni di navigabilità, il numero massimo di persone trasportabili, il numero minimo di persone componenti l'equipaggio e l'esistenza dei requisiti, delle sistemazioni e delle dotazioni di cui al successivo comma 5.
4. La Provincia provvede, altresì, alla tenuta dei registri di cui al comma 2.
5. I natanti di cui al comma 1 devono essere provvisti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di cui al D.M. 21/1/1994 n° 232.
6. I natanti di cui al comma 1 recano, oltre ai segni di identificazione di cui all' Articolo 64 del D.P.R. 28/6/1949 n° 631, anche un contrassegno, in ambedue i lati, con la scritta "NOLEGGIO" a lettere nere. Ad ogni natante sono, altresì, assegnati da parte dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, un numero d'ordine ed una targa inamovibile da applicare sul natante medesimo, con la scritta in nero "NCC" e recante lo stemma del Comune. Il contrassegno e la targa devono essere secondo il modello di cui all'allegato D al presente regolamento.
7. Per le revisioni dei natanti da adibire al servizio di taxi si osservano le prescrizioni indicate nella licenza di abilitazione alla navigazione di cui al comma 2.
8. Per i veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del precedente Articolo 5.

TITOLO III

Articolo 8

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocarrozette, autovetture, autobus e veicoli a trazione animale ovvero con natanti è necessaria la relativa autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui al precedente Articolo 4.
2. L'autorizzazione è rilasciata, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante, che possono gestire in forma singola o associata.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante che dovrà essere guidato personalmente dal titolare della stessa, salvo i casi di sostituzione previsti dall' Articolo 14, ovvero da personale dipendente regolarmente assunto.
4. La licenza ha durata annuale e deve essere vidimata entro il 31 Dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio, previa presentazione del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all' Articolo 121 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 17/6/1931 n° 773 e successive modificazioni e di ogni altro documento che è d'uopo richiedere.
5. L'autorizzazione, oltre alle complete generalità del titolare, deve contenere l'indicazione del tipo, marca e numero di targa del veicolo o segni di identificazione del natante, destinati al servizio, nonché il numero d'ordine.
6. L'autorizzazione deve essere tenuta sul veicolo o natante durante il servizio ed esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia.

Articolo 9

REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON MOTOCARROZZETTE, AUTOVETTURE, AUTOBUS E CON NATANTE

1. Per ottenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, con motocarrozette, con autovetture, con autobus ovvero con natanti occorre che sussistano i seguenti requisiti e condizioni:
 - a) avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni (anni 65 se trattasi di veicoli a trazione animale);
 - b) avere cittadinanza italiana;
 - c) avere assolto agli obblighi scolastici;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e del natante che deve avere una anzianità di prima immatricolazione non superiore a 9 anni.
 - f) avere nell'ambito del territorio comunale la sede dell'attività economica e la disponibilità di idonea rimessa o di pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza; per i locali di stallaggio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 8/2/1954 n° 320.
 - g) avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura;
 - h) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti muniti di motore di potenza superiore ai 3 HP, ai sensi rispettivamente degli Articoli 1 e 2 della Legge 24/12/1969, n° 990;
 - i) essere iscritto nel registro degli esercenti i mestieri ambulanti, ai sensi dell' Articolo 121 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931 n° 773 e successive modificazioni;
 - j) essere in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell' Articolo 86 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931 n° 773 qualora all'esercizio del servizio non provveda personalmente il titolare dell'autorizzazione;
 - k) non aver riportato condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione, arte o mestiere ovvero limitino la libertà individuale salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli Articoli. 178 e seguenti del codice penale; ovvero non sia incorso in provvedimento di revoca di precedenti autorizzazioni abilitanti all'esercizio del noleggio da rimessa con conducente o di licenze abilitanti all'esercizio di taxi sia nell'ambito del Comune di Terni che nell'ambito di altri comuni.
 - l) non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell' Articolo 142 del R.D. 16/3/1942, n° 267;
 - m) aver adempiuto alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti.
 - n) essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività dei trasporti o essere iscritto all'Albo delle Imprese artigiane.
2. I requisiti e le condizioni di cui alle lettere m) ed n) del precedente comma devono essere posseduti:
 - a) se trattasi di impresa individuale, dal titolare di essa. Qualora questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa un istitore o un direttore, anche da questi ultimi;
 - b) se trattasi di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo; dai soci accomandatari per la società in accomandata semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altra società.
3. Il requisito di cui alla lettera 1) del comma 2 non si riferisce al richiedente l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con natante.

Articolo 10

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER I CONDUCENTI DI MOTOCARROZZETTE, AUTOVETTURE, AUTOBUS E NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I conducenti di motocarrozette, autovetture, autobus e natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, ivi compresi i titolari di autorizzazione per detto servizio quando provvedano personalmente alla guida dei succitati veicoli e natanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) avere età non inferiore ai 21 anni;
- b) avere età non superiore ai 60 anni se trattasi di conducente di autobus;
- c) avere età non inferiore ai 18 anni se trattasi di conducente di natanti a motore;
- d) essere iscritto nel registro dei mestieri ambulanti, ai sensi dell' Articolo 121 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931,n°773;
- e) essere iscritto nel ruolo di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente Articolo 9;
- f) non esplicare professionalmente altra attività lavorativa tale da non consentire il regolare svolgimento del servizio, attestato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell' Articolo 4 della legge 4/1/1968 n° 15;
- g) non essere affetto da malattie contagiose o da altre malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio;
- h) aver conseguito la patente di guida di categoria A ed il certificato di abilitazione professionale di tipo KA qualora la motocarrozzeria sia di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate e la patente di guida di categoria B ed il certificato di abilitazione professionale di tipo KB qualora la motocarrozzeria sia di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate ovvero qualora trattasi di autovettura;
- i) aver conseguito la patente di categoria D ed il certificato di abilitazione professionale di tipo KD qualora trattasi di autobus;
- j) aver conseguito la prescritta abilitazione al comando qualora trattasi di natanti a motore.

Articolo 11

REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1. Per ottenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con veicoli a trazione animale occorre che sussistano, oltre ai requisiti di cui alle lettere a); b); c); d); e); f); g); i); m); n); o); e p) del comma 1 del precedente Articolo 9, gli ulteriori requisiti e condizioni:
 - a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte del competente ufficio della A.S.L. che rilascia apposito certificato, per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all' Articolo 119, comma 2 del Dlgs 30.05.1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B;
 - b) possedere almeno il certificato di licenza elementare;
 - c) idoneità fisica dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo nonché nulla osta sanitario a seguito di visita del veterinario della A.S.L. che rilascia apposita certificazione;
 - d) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui al comma 2 del precedente Articolo 6, risultante dall'omologazione e sua idoneità alla circolazione su strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate. Tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza dell'ufficio di Polizia Amministrativa che ne rilascia certificazione;
 - e) aver stipulato adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e terzi trasportati derivanti dalla circolazione del veicolo;
 - f) essere in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell' Articolo 86 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931,n°773.
2. Ove non sussistano le condizioni di cui alle lettere a); b); c) e d) del precedente comma 1, l'ufficio di Polizia Amministrativa può concedere al richiedente un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione.

Articolo 12 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER I CONDUCENTI DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I conducenti di veicoli a trazione animale adibiti al servizio di noleggio con conducente, ivi compresi i titolari di autorizzazione per detto servizio quando provvedano personalmente alla guida dei suddetti veicoli, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:
 - a) avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;
 - b) possedere almeno il certificato di licenza elementare;
 - c) essere iscritto nel registro dei mestieri ambulanti ai sensi dell' Articolo 121 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931 n° 773;
 - d) essere iscritto nel ruolo di cui alla lettera g), del comma 1, del precedente Articolo 9;
 - e) non esplicare professionalmente altra attività lavorativa tale da non consentire il regolare svolgimento del servizio attestato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell' Articolo 4 della legge 4/1/1968 n° 15;
 - f) non essere affetto da malattie contagiose o altre malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio.

Articolo 13

ISTANZA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per ottenere rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocarrozze, con autovetture, con autobus, con veicoli a trazione animale ovvero con natanti, gli interessati devono inoltrare domanda in carta legale al Sindaco nella quale devono essere indicati:
 - a) le complete generalità o gli elementi di identificazione della persona fisica o giuridica del richiedente con l'indicazione della residenza e del domicilio. Nel caso in cui il richiedente intenda esercitare il servizio a mezzo di conducenti regolarmente assunti, dovrà indicare le complete generalità di questi ultimi;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) il tipo e le caratteristiche del veicolo e del natante che s'intendono utilizzare per il servizio di noleggio con conducente;
 - d) l'ubicazione e le caratteristiche della rimessa ovvero del pontile di attracco.
2. Nella stessa domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente Articolo 9 e nelle lettere a); b); del precedente Articolo 11.
 - b) che i conducenti, eventualmente assunti, siano in possesso dei requisiti indicati nei precedenti Articoli. 10 e 12;
 - c) di impegnarsi a provvedere, entro i termini indicati nei commi 2 e 4 del successivo Articolo 12, alla presentazione della documentazione occorrente.
3. Gli interessati possono, altresì, indicare nella domanda eventuali titoli preferenziali.
4. Le certificazioni di cui alle lettere a); b); c) e d) del comma 1, del precedente Articolo 11, in carta semplice, devono essere allegate alla domanda.

Articolo 14

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione agli aventi diritto, previo parere della Commissione Consultiva di cui al precedente Articolo 4, sulla base di apposita graduatoria predisposta dall'Ufficio di Polizia Amministrativa, preceduta da bando di pubblico concorso, previo accertamento dei requisiti prescritti ed in conformità dei titoli preferenziali.
2. Il Sindaco dà comunicazione agli interessati di accoglimento della domanda di ottenimento dell'autorizzazione, unitamente all'indicazione dell'obbligo di presentare, prima di intraprendere il servizio e, comunque, entro il termine massimo di 60 giorni dalla notificazione della comunicazione, i

documenti in bollo comprovanti il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti Articoli. 9 ed 11, anche con riferimento ai conducenti regolarmente assunti.

3. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Sindaco per validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni.
4. Gli interessati possono sostituire le certificazioni di cui alle lettere b) e d) del precedente Articolo 9 con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell' Articolo 2 della legge 4/1/1968 n° 15.
5. In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione o in caso di ritardo nella presentazione delle documentazioni di cui al precedente comma 2, il Sindaco adotta il provvedimento di revoca del titolo, ai sensi del successivo Articolo 25.
6. L'autorizzazione viene, altresì, revocata dal Sindaco qualora, entro il termine di 60 giorni dal rilascio della stessa, il titolare non assuma regolare e continuativo servizio, ovvero non effettui regolare e continuativo servizio nell'ambito del territorio comunale.
7. L'autorizzazione è personale, è riferita ad un singolo veicolo o natante ed è condizione per il rilascio della carta di circolazione dei veicoli a motore ovvero della licenza di abilitazione dei natanti destinati ad effettuare lo specifico servizio.
8. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
9. È ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) del numero individuato per ciascuna tipologia di autorizzazione dal presente regolamento, fatti salvi i diritti acquisiti. È, inoltre, ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove si eserciti con natanti.
10. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli a motore, veicoli a trazione animale ovvero con natanti deve contenere anche l'autorizzazione alla guida per altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare.
11. I soggetti interessati possono presentare istanza per ottenere l'assegnazione fino ad un massimo di 3 autorizzazioni per ciascuna tipologia prevista dal bando di pubblico concorso. In via prioritaria si procederà all'assegnazione di almeno un'autorizzazione per ciascun richiedente utilmente collocato in graduatoria. La seconda autorizzazione sarà assegnata solo in caso di disponibilità di autorizzazioni residue dalla prima assegnazione, così come la terza autorizzazione sarà assegnata solo in caso di ulteriore disponibilità di autorizzazioni residue dalla seconda assegnazione secondo l'ordine di graduatoria. In ogni caso il numero massimo di autorizzazioni per ciascun richiedente non potrà superare il tetto previsto dalla prima parte del comma 9 del presente articolo.
12. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre, fino ad esaurimento qualora, in tale periodo, si verifichi la disponibilità di autorizzazioni.

Articolo 15

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocarrozette, con autovetture, con autobus, con veicoli a trazione animale ovvero con natanti è trasferita, previa richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui alla lettera g) nel comma 1 del precedente Articolo 9 ed in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso Articolo 9 ovvero dal successivo Articolo 11, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, se in possesso dei requisiti prescritti dal precedente comma, ovvero, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui alla lettera g) del comma 1 del

precedente Articolo 9 ed in possesso dei requisiti di cui allo stesso Articolo 9 ovvero del successivo Articolo 11.

3. Al titolare dell'autorizzazione che abbia trasferito il titolo non può esserne attribuito altro per concorso pubblico e non può esserne trasferito altro se non dopo cinque anni dal trasferimento del primo.

TITOLO IV

Articolo 16 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con motocarrozzette, con autovetture, con autobus, con natanti ovvero con veicoli a trazione animale possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente Articolo 9, conformemente a quanto previsto dall' Articolo 203-bis del vigente codice civile.

Articolo 17 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEL CAMBIAMENTO DI RESIDENZA O DELLA SEDE DELLA RIMESSA

1. Ogni titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve comunicare, senza indugio, all'ufficio di Polizia Amministrativa qualsiasi cambiamento di residenza, domicilio o sede della rimessa o del pontile di attracco.

Articolo 18 CONTACHILOMETRI E CRNOTACHIGRAFO

1. Ai sensi dell' Articolo 72, comma 2, lettera c) del Dlgs 30/4/1992 n°285, così come modificato dall'Articolo 32 del Dlgs 10/9/1993 n° 360, le motocarrozzette, gli autobus e le autovetture destinati al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di contachilometri con graduazione progressiva, tale da esercitare il controllo in qualsiasi momento, avente le caratteristiche stabilite dall' Articolo 229 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495.
2. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, oltre ai dispositivi di equipaggiamento previsti dal richiamato Articolo 72 del Dlgs 30/4/1992 n°285, devono essere provvisti del cronotachigrafo, ai sensi dell' Articolo 179 dello stesso Dlgs 30/4/1992 n°285.
3. I veicoli a trazione animale ed i natanti destinati al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di analoghi dispositivi di conteggio dei chilometri. Detti dispositivi devono essere funzionanti per tutta la durata del servizio. L'installazione ed il regolare funzionamento sono subordinati alla verifica da parte del competente ufficio metrico.

TITOLO V

Articolo 19 DIVIETI PER I TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI E DEI NATANTI ADIBITI A DETTO SERVIZIO

1. Ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed ai conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti a detto servizio e fatto divieto di:
 - a) esercitare servizi su itinerari fissi o destinazione predeterminata e non modificabile ad orari fissi e tariffe indifferenziate al pubblico o quanto meno ad una particolare categoria di persone anche

- se sugli itinerari stessi non esistano servizi di linea soggetti alla concessione di cui all' Articolo 1 della legge 28/9/1939 n° 1822 e successive modificazioni;
- b) far salire sul veicolo o sul natante persone estranee a quelle per le quali gli stessi sono stati noleggiati, anche durante i periodi di sosta;
 - c) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche del veicolo o del natante e indicato rispettivamente sul documento di circolazione e sulla licenza di abilitazione alla navigazione;
 - d) trasportare in servizio sul veicolo o sul natante animali domestici propri;
 - e) deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve per raggiungere il luogo richiesto dai passeggeri;
 - f) richiedere e riscuotere, a qualsiasi titolo, compensi superiori o inferiori alle tariffe stabilite ai sensi del successivo Articolo 22;
 - g) fermare il veicolo o il natante ovvero interrompere il servizio, salvo richiesta da parte dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - h) usare con gli utenti modi scorretti, linguaggio volgare o turpiloquio;
 - i) mantenere i veicoli o il natante sporchi e indecorosi in ogni parte o accessorio sia all'interno che all'esterno.

Articolo 20

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI E DEI NATANTI ADIBITI A DETTO SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed i conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti a detto servizio devono, durante la prestazione, comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, comunque, 8sempre un atteggiamento decoroso.
2. In particolare i soggetti, di cui al precedente comma 1, devono:
 - a) compiere i servizi che siano richiesti dagli organi di polizia nell'adempimento dei compiti istituzionali, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per attività di polizia giudiziaria, anche se non vengono retribuiti immediatamente.
Gli stessi organi provvederanno successivamente alla richiesta di pagamento per il servizio prestato;
 - b) al termine di ogni corsa visitare diligentemente l'interno del veicolo o del natante e, qualora si rinvenissero oggetti dimenticati dall'utente, salvo che si possa provvedere ad una immediata restituzione all'avente diritto, depositarli senza indugio al competente ufficio Comunale, indicando le circostanze del ritrovamento;
 - c) prestare aiuto ai portatori di handicap nel salire e scendere dal veicolo o dal natante.

Articolo 21

COMPORAMENTO DEI PASSEGGERI

1. Qualora per avaria del veicolo o del natante o in altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare, quando possibile, il veicolo o il natante, corrispondendo unicamente l'importo relativo al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.
2. Il passeggero che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo o al natante è tenuto al risarcimento nei confronti del titolare dell'autorizzazione. A tal fine il predetto titolare ovvero il conducente del veicolo e del natante danneggiati possono chiedere l'assistenza di un organo di polizia per l'accertamento del danno e le generalità del passeggero.

TITOLO VI

Articolo 22

TARIFFE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente sono determinate dal Consiglio Comunale sulla base delle disposizioni concernenti i criteri per la fissazione di una tariffa chilometrica minima e massima, emanate dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del comma 4 dell' Articolo 13 della legge 15/1/1991 n° 21.

L'aggiornamento annuale o biennale delle tariffe, di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta Comunale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di portare a conoscenza dell'utenza le tariffe, di cui al comma 1, mediante apposita tabella, secondo il modello rappresentato nell'allegato E al presente regolamento, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Amministrativa, a spese dell'interessato, affissa in modo ben visibile nelle rimesse, nei pontili di attracco ed all'interno dei veicoli e dei natanti adibiti a detto servizio.

Articolo 23

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Non sono consentite sostituzioni di veicoli o di natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente senza autorizzazione del Sindaco.
2. Il veicolo od il natante, fermi per riparazioni, potranno essere sostituiti, previa autorizzazione di cui al comma 1, per il solo periodo di fermo o, comunque, di indisponibilità, da altro veicolo o natante in possesso delle caratteristiche di cui agli Articoli. 3; 5; 6 e 7 del presente regolamento.

TITOLO VII

Articolo 24

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal comma 13 dell' Articolo 72, dal comma 4 e 4-bis dell' Articolo 85 e dall' Articolo 179 del Dlgs 30/4/1992 n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dagli articoli 9 e 11 della legge regionale n. 15 del 28.07.2004, nonché le sanzioni penali previste dall' Articolo 1216 e le sanzioni amministrative previste dall' Articolo 118 del R.D. 30/3/1942 n° 327, i contravventori alle norme del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 50 euro a 300 euro:

- per chiunque adibisca al servizio di noleggio con conducente una motocarozzetta ovvero un'autovettura senza essere munito dell'autorizzazione di cui al precedente Articolo 8;
- per chiunque adibisca al servizio di noleggio con conducente un natante senza essere munito dell'autorizzazione di cui al precedente Articolo 8;
- per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che effettuino il servizio di noleggio con motocarozzetta, con autovettura ovvero con natante durante il periodo di vigenza del provvedimento sindacale di sospensione dell'autorizzazione, adottato ai sensi dell' Articolo 25;

b) da 40 euro a 240 euro:

- per chiunque adibisca al servizio di noleggio con conducente un veicolo a trazione animale senza essere munito dell'autorizzazione di cui al precedente Articolo 8;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che effettuino il servizio di noleggio con un veicolo a trazione animale durante il periodo di vigenza del provvedimento sindacale di sospensione dell'autorizzazione, adottato ai sensi dell'Articolo 25.
- c) da 30 euro a 180 euro:
- per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui al comma 3 dell' Articolo 18. In detto caso il personale che ha accertato la circolazione del veicolo o del natante in servizio di noleggio con conducente con i dispositivi di conteggio dei chilometri mancanti o, sebbene presenti, non funzionanti, diffida il conducente, con annotazione in calce al verbale a regolarizzare i dispositivi entro il termine di dieci giorni. Si intendono regolari quei dispositivi il cui montaggio e conseguente funzionamento sono stati verificati dal competente ufficio metrico. Dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertata violazione con la relativa diffida, il dirigente responsabile adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente per lo stesso periodo di dieci giorni. Il dirigente responsabile adotta, altresì, la revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione qualora il titolare della stessa provveda a munire il veicolo o il natante del prescritto dispositivo, previo accertamento da parte del personale addetto al servizio di vigilanza e controllo;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui al comma 1, lettere b); c); d); e); f); g); h) ed i) dell' Articolo 19;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui al comma 2, lettere a); b) e c) dell' Articolo 20;
 - per i passeggeri che violino il disposto di cui alla prima parte del comma 2 dell' Articolo 21;
 - per il titolare dell'autorizzazione che violi il disposto di cui al comma 3 dell' Articolo 22;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui al comma 1 dell' Articolo 23;
- d) da 25 euro a 150 euro:
- per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che non ricevano le prenotazioni di trasporto presso l'apposita rimessa ovvero pontile di attracco, ai sensi del comma 3 dell' Articolo 2;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell' Articolo 3;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui ai commi 5, prima parte e 6 dell' Articolo 5;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui al comma 4 dell' Articolo 6;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui al comma 6 dell' Articolo 7;
 - per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violino il disposto di cui all' Articolo 17;

Articolo 25

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' Articolo 24, i titolari dell'autorizzazione sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
 - a) diffida;

- b) sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 6 mesi; nel caso previsto dalla seconda parte del successivo comma 4 la sospensione dell'autorizzazione è a tempo indeterminato;
 - c) revoca dell'autorizzazione.
2. Il Sindaco adotta il provvedimento di diffida a seguito dell'accertamento di una delle violazioni previste dal comma 2 del precedente Articolo 24 con esclusione di quelle di cui alle lettere m),u),v) e z) del comma 2 dello stesso articolo.
 3. Il Sindaco adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui, nel corso di un anno, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente commettano tre violazioni tra quelle previste alle lettere e); f); g); h) ed i) del comma 2 del precedente Articolo 24, ovvero due violazioni tra quelle previste alle lettere l); m); n); o); p); q); r); s) e t) del comma 2 dello stesso articolo.
 4. Il Sindaco adotta, altresì, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per 10 giorni nel caso previsto dalla lettera m), del comma 2 del precedente Articolo 24; nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente siano stati rinviati a giudizio dinanzi al giudice competente per aver rifiutato, senza giustificato motivo, il servizio, il provvedimento di sospensione è a tempo indeterminato. Nel caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall' Articolo 179 del Dlgs 30/4/1992 n° 285, così come modificato dall' Articolo 95 del Dlgs 10/9/1993 n. 360, il provvedimento di sospensione è della durata delle predette sanzioni amministrative accessorie.
 5. Il Sindaco adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui ai commi 5 e 6 del precedente Articolo 14, nel caso di perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti previsti dagli Articoli. 9 e 11 ovvero nel caso di emissione di sentenza di condanna, passata in giudicato, per il reato di cui al precedente comma 4.
 6. Il Sindaco adotta, altresì, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei casi in cui il titolare della stessa ovvero il conducente commettano almeno due violazioni, tra quelle di cui all' Articolo 24, successive ad un provvedimento già adottato di sospensione del titolo.
 7. Il Sindaco adotta, inoltre, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione nel caso di accertamento e contestazione delle violazioni di cui alle lettere u); v) e z) del comma 2 dell' Articolo 24 e nel caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 dell' Articolo 18 decorsi infruttuosamente i dieci giorni di sospensione dell'autorizzazione prevista dalla prima parte del precedente comma 4.
 8. Il Sindaco adotta, altresì, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione qualora il Consiglio Comunale, per esigenze di pubblico interesse, sia addivenuto alla decisione di una trasformazione dei servizi che imponga la riduzione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente previste dai commi 1; 2 e 3 dell' Articolo 5, dal comma 1 dell' Articolo 6 e dal comma 1 dell' Articolo 7. In tal caso il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all' Articolo 4, dispone, con atto deliberativo, la riduzione del numero delle autorizzazioni tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) sanzioni amministrative accessorie adottate, ai sensi del presente articolo, a carico dei titolari;
 - b) anzianità di servizio;
 - c) situazione familiare valutata sulla base dei redditi e dei componenti il nucleo familiare.
 9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' Articolo 24 e le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1, sono annotate in un apposito registro tenuto dal dirigente dell'U.O. Polizia Amministrativa.
 10. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 esplicano i propri effetti a decorrere dalla notificazione all'interessato del provvedimento sindacale effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26

TITOLI PREFERENZIALI

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente costituiscono titolo preferenziale nell'ordine:
 - a) residenza da almeno 3 anni nel Comune di Terni - punti 5;
 - b) titolo di studio:
 - diploma di laurea (4, 5 o 6 anni) / diploma di laurea specialistica - punti 3;
 - diploma di laurea di I livello (laurea breve) - punti 2;

- diploma scuola media superiore / diploma superamento esame di stato istruzione secondaria di II grado - punti 1;
 - c) conoscenza di una o più lingue straniere, attestata da diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 1 per ciascuna lingua.
 - d) servizio prestato come dipendente presso un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi - punti 0,5. Per ogni ulteriore semestre punti 0,5 fino ad un massimo di 5 punti.
2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata a chi non è già titolare d'autorizzazione di noleggio con conducente della stessa tipologia, anche se rilasciata da altra amministrazione comunale.
 3. In caso di ulteriore parità, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

TITOLO VIII

Articolo 27 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento si applicano le statuizioni contenute nella legge 15/1/1982 n° 21, nel Dlgs 30/4/1992 n° 285, così come modificato dal Dlgs 10/9/1993 n° 360, nonché in tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, comunque, non incompatibili con le presenti norme.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, ai sensi del comma 6 dell' Articolo 30 dello statuto.

INDICE PER ARTICOLI:

TITOLO I

Articolo 1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO.
Articolo 2	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.
Articolo 3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON MOTOCARROZZETTE, AUTOVETTURE ED AUTOBUS.
Articolo 4	COMMISSIONE CONSULTIVA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI.

TITOLO II

Articolo 5	NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE MOTOCARROZZETTE, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
Articolo 6	NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.
Articolo 7	NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEI NATANTI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

TITOLO III

Articolo 8	AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
Articolo 9	REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON MOTOCARROZZETTE, AUTOVETTURE, AUTOBUS E CON NATANTE.
Articolo 10	REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER I CONDUCENTI DI MOTOCARROZZETTE, AUTOVETTURE, AUTOBUS E NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
Articolo 11	REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

- Articolo 12 REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER I CONDUCENTI DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- Articolo 13 ISTANZA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- Articolo 14 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- Articolo 15 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

TITOLO IV

- Articolo 16 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.
- Articolo 17 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEL CAMBIAMENTO DI RESIDENZA O DELLASEDE DELLA RIMESSA.
- Articolo 18 CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO.

TITOLO V

- Articolo 19 DIVIETI PER I TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI E DEI NATANTI ADIBITI A DETTO SERVIZI.
- Articolo 20 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI E DEI NATANTI ADIBITI A DETTO SERVIZIO.
- Articolo 21 COMPORTAMENTO DEI PASSEGGERI.

TITOLO VI

- Articolo 22 TARIFFE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- Articolo 23 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

TITOLO VII

- Articolo 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.
- Articolo 25 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.
- Articolo 26 TITOLI PREFERENZIALI.

TITOLO VIII

- Articolo 27 DISPOSIZIONI FINALI.

Terni, 06 giugno 2007

